SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 4603

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle politiche agricole e forestali (DE CASTRO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO)

e col Ministro per gli affari regionali (BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2000

Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Relazione tecnico-normativa	»	10
Disegno di legge	»	11

Onorevoli Senatori. – La presente iniziativa legislativa ha la finalità di disporre una serie di interventi finanziari di sostegno del settore agricolo, attraverso la tempestiva messa a disposizione delle risorse stanziate dalla recente manovra di bilancio per il 2000.

In particolare, sono previste e disciplinate le seguenti azioni:

- a) rifinanziamento del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti a favore dell'economia, in ordine all'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole successivamente dichiarate insolventi;
- b) attribuzione di risorse a favore del cofinanziamento di azioni e di programmi previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
- c) regolazione della posizione debitoria dello Stato emersa nei confronti delle regioni, per l'attuazione di interventi nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, sia per quanto attiene ai crediti maturati sino al 1992 sia a quelli relativi al periodo 1992-1999;
- d) completamento del rimborso all'AIMA delle somme trattenute dall'Unione europea a causa della ritardata applicazione in Italia del regime delle quote latte.

Per quanto attiene all'articolo 1, si ricorda che l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1999, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, ha disposto che «le ga-

ranzie concesse, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato».

I finanziamenti assicurati dalla legge per tale intervento, pari a complessive lire 200 miliardi, risultano distribuiti in un decennio per un ammontare di lire 20 miliardi annui.

Tale aspetto ha reso di particolare difficoltà l'operatività della disposizione, dovendosi attribuire una progressività, cadenzata nei dieci anni previsti, all'intervento, nella consapevolezza – comunque – della insufficienza degli stanziamenti a garantire l'assunzione di tutte la garanzie dichiarate ammissibili.

Oltre a ciò, deve essere fatto presente che la disposizione legislativa in questione è stata oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea che, in data 21 novembre 1995, ha comunicato l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 93, (divenuto ora articolo 88) punto 2, 1° paragrafo, del Trattato (Aiuto di Stato n. C 47/95 – Italia).

La procedura è stata superata attraverso l'iniziativa del Governo italiano di richiedere l'intervento del Consiglio dei ministri del-l'Unione europea, previsto dal 3º paragrafo del citato articolo 93, (divenuto ora articolo 88) punto 2, del Trattato, sulla base del quale è stata ottenuta in data 22 luglio 1997 la deliberazione sulla compatibilità comunitaria della disposizione di legge in questione.

Tali vicende hanno ulteriormente ritardato l'applicazione della norma.

Nel disporre pertanto (comma 1) un'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, si è rite-

nuto (commi 2 e 3) di fare riferimento ai provvedimenti amministrativi che hanno regolato nel dettaglio la complessa attività di accertamento sin qui svolta e ne hanno riassunto gli esiti, nella consapevolezza che l'intervento legislativo proposto debba salvaguardare l'affidamento dei beneficiari dell'intervento, come già individuati dall'Amministrazione in esito ad una complessa istruttoria.

Il provvedimento sarà notificato preventivamente alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 8 del Trattato istitutivo.

L'articolo 2 del disegno di legge si prefigge l'attribuzione delle ulteriori risorse destinate dalla manovra finanziaria 2000 a favore delle azioni complessivamente indicate nell'articolo 2, comma 7, della legge di razionalizzazione degli interventi nel comparto primario (legge 23 dicembre 1999, n. 499).

Quanto all'articolo 3, si ricorda che per l'attuazione degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali, la legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale prevede, tra l'altro, l'erogazione del credito agrario di soccorso per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate in misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

L'articolo 3, comma secondo, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, stabilisce che la prima ed eventualmente la seconda annualità sono a carico della dotazione annuale del Fondo, mentre le annualità successive sono a carico del bilancio dello Stato.

Dal 1981 e fino al 1992, data di riforma del Fondo, ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, non sempre in sede di formazione del bilancio annuale dello Stato, è stata prevista la copertura delle annualità successive alla prima, motivo per cui si è venuta a determinare una rilevante posizione debitoria nei riguardi delle regioni che viene sanata con la disposizione proposta.

È da tenere presente, peraltro, che il limite di impegno assegnato alle regioni con l'erogazione della prima, ed eventualmente della seconda annualità, ha carattere previsionale che si concretizza con la concessione del prestito di soccorso da parte degli istituti di credito ai produttori agricoli aventi diritto, su conforme parere della regione territorialmente competente.

Ne consegue che non sempre il limite di impegno assegnato viene interamente utilizzato, per cui, in sede di conguaglio finale, bisogna tenere conto della parte non utilizzata. Allo scopo di pervenire alla definizione della debitoria dello Stato nei riguardi delle regioni e delle province autonome, nel senso predetto, il Ministero per le politiche agricole e forestali dispose un'indagine conoscitiva, invitando le regioni a comunicare entro la data del 30 aprile 1996 lo stato di utilizzazione delle somme assegnate.

Da quell'indagine emerse una debitoria di lire 436 miliardi che si provvede quindi a saldare con il presente provvedimento, che si configura come atto dovuto nei confronti delle regioni.

L'articolo 3 dispone la relativa autorizzazione di spesa (comma 1) e la individuazione della copertura (comma 7), prevedendo inoltre che attraverso appositi decreti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si provveda al definitivo accertamento, anche in via compensativa, dei crediti delle regioni e alla determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie stanziate (comma 6).

Per quanto attiene all'articolo 4, infine, occorre ricordare che, a causa della ritardata applicazione in Italia del regime delle quote latte, il 21 ottobre 1994 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha raggiunto un compromesso che prevede il pagamento da parte dell'Italia dell'importo complessivo di circa lire 3.600 miliardi, da versare all'Unione europea in rate annuali.

Corrispondentemente a quanto disposto nelle conclusioni comuni del Consiglio e

della Commissione delle Comunità europee, nonché nelle decisioni successive, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario dovuti per il 1989-1993, sulla liquidazione dei conti FEOGA-Sezione Garanzia sono state apportate rilevanti correzioni finanziarie a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso dall'Unione europea nei confronti dell'Italia per i suddetti periodi.

La Commissione delle Comunità europee, tenuto conto dell'entità dell'importo, ha previsto la rateizzazione delle somme da recuperare, cosicché annualmente, mediante la manovra di bilancio, sono stati disposti appositi accantonamenti per far fronte a tali esigenze.

Infatti, le correzioni finanziarie derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti sono poste automaticamente a carico dello Stato membro attraverso la decurtazione dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento.

Già nelle leggi finanziarie per l'anno 1995 e per l'anno 1996 (rispettivamente legge 23 dicembre 1994, n. 725, e legge 28 dicembre 1995, n. 550) erano stati previsti appositi accantonamenti, poi destinati all'AIMA mediante il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455 (per lire 487,8 miliardi), ed il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 di-

cembre 1996, n. 642 (per lire 1.000 miliardi).

Analogamente, nell'ambito della legge 23 dicembre 1996, n. 663, (legge finanziaria 1997), è stato incluso l'importo di lire 1.000 miliardi destinati al pagamento all'Unione europea delle somme da rimborsare a titolo di prelievo latte nell'anno 1997. Peraltro il decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, non è stato convertito, né è stato approvato il successivo disegno di legge (atto Senato n. 2893).

Da ultimo, attraverso apposito disegno di legge è stato disposto il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi, autorizzato dalla legge finanziaria 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448). Il provvedimento, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera (atto n. 6559).

Attraverso la manovra di bilancio 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) sono state stanziate le risorse occorrenti per il completamento del pagamento della somma dovuta all'Unione europea, delle quali occorre disporre l'immediata assegnazione all'Azienda.

Con la presente disposizione pertanto si trasferiscono all'AIMA 750 miliardi per l'anno 2000 e 362,2 miliardi per l'anno 2001, a saldo delle effettive trattenute subite dall'Azienda a titolo del suddetto prelievo da pate dell'Unione europea, ammontanti complessivamente a lire 3.350 miliardi, come da specifico conteggio in relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento dispone le seguenti autorizzazioni di spesa.

Articolo 1. - (Garanzie concesse a favore di cooperative agricole):

2000 2001 2002 lire 107 miliardi lire 123 miliardi –

Tali oneri trovano copertura finanziaria nello stanziamento di Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. L'originario importo riferito all'anno 2001, accantonato dalla manovra di bilancio, pari a lire 100 miliardi, è stato incrementato di ulteriori 23 miliardi di lire, a copertura delle spese derivanti da pronunce in sede amministrativa e giurisdizionale (v. articolo 1, comma 2). Tale incremento è reso possibile dal risparmio derivante dalle somme occorrenti per il saldo da attribuire all'AIMA per la c.d. «multa latte» (articolo 4), rispetto alle somme accantonate dalla manovra finanziaria, riferite all'anno 2001. Come evidenziato infatti nel quadro finanziario riepilogativo (articolo 4) le somme definitivamente accertate come dovute all'Unione europea per la multa in questione ammontano a complessivamente a lire 3.350 miliardi. Le somme accantonate dalla manovra finanziaria ammontano a lire 750 miliardi per il 2000 e lire 750 miliardi per il 2001, sicchè la minore spesa richiesta per il 2001 (lire 362,2 miliardi a fronte dei 750 accantonati) determina un risparmio di lire 387,8 miliardi, che risulta ampiamente idoneo alla copertura dei maggiori oneri, precedentemente evidenziati, di lire 23 miliardi per il 2001 recati dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Il risparmio che comunque residua è pari a lire 364,8 miliardi.

Nella Tabella allegata alla presente relazione tecnica si dà conto del quadro della spesa effettiva da sostenersi per dare attuazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Articolo 2. - (Integrazione del finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499):

2000 2001 2002 lire 89 miliardi lire 100 miliardi lire 100 miliardi

Tali oneri trovano copertura finanziaria nello stanziamento di Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,

mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per quanto attiene alle diverse azioni finanziate, per le quali compete al CIPE provvedere all'attribuzione delle relative risorse, si fa presente quanto segue:

- a) le iniziative agevolative e di promozione dell'imprenditorialità giovanile hanno trovato nella legge 15 dicembre 1998, n. 441, un quadro di riferimento omogeneo. Il rilievo che tali politiche assumono nell'azione di governo si riflette nel richiamo ad esse nella legge di razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo (legge citata, n. 499 del 1999), con puntuale riferimento (articolo 2, comma 7, lettera b)) in particolare ai programmi di formazione professionale dei giovani, realizzate dalle regioni. In relazione a tali aspetti, parte delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 2 del presente disegno di legge saranno destinate a tali attività;
- b) per quanto attiene ai programmi interregionali ed alle azioni comuni cofinanziate (articolo 2, comma 7, lettera c) della citata legge n. 499 del 1999), la destinazione ad esse di ulteriori finanziamenti a carico della legge di razionalizzazione ha costituito oggetto delle intese volte al trasferimento di risorse ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. La definizione dei programmi in questione è oggetto di avanzata definizione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni (tra gli interventi di maggior rilievo si segnala l'agricoltura biologica e di qualità, l'educazione alimentare, l'innovazione e l'assistenza tecnica);
- c) le attività di competenza dell'Amministrazione centrale sono quelle specificate all'articolo 4 della citata legge n. 499 del 1999 e per lo svolgimento delle stesse i finanziamenti disposti con il presente disegno di legge integrano le risorse stanziate con la suddetta disposizione, anche allo scopo di consentirne lo svolgimento nell'ambito di un efficace quadro di programmazione:
- d) le ulteriori azioni contemplate dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 499 del 1999 sono quelle contenute nei programmi agricoli regionali, gli interventi di razionalizzazione previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998, i programmi di intervento predisposti da società e strutture operanti nel comparto.

Articolo 3. - (Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche):

2000	2001	2002
lire 436 miliardi	_	_

La somma in questione è quella risultante dalla rendicontazione presentata dalle regioni entro la data del 30 aprile 1996, fissata dall'Amministrazione. Alla determinazione di tale somma si è pervenuti detraendo dai rendiconti regionali, e dunque compensandole, le somme che le regioni avevano ricevuto dal Ministero sino a tutto il 1992. Il risultato delle operazioni indicate è stato positivamente verificato dall'Ufficio centrale di bi-

lancio, organo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, e su tale base sono state accantonate dalla manovra finanziaria per il 2000 le relative risorse finanziarie.

Gli oneri indicati trovano pertanto copertura finanziaria nello stanziamento di Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Articolo 4. - (Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario):

2000	2001	2002
lire 107 miliardi	lire 123 miliardi	_

Tali oneri trovano copertura finanziaria nello stanziamento di Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Quadro finanziario riepilogativo (Articolo 4)

Decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455	L.	487,8 miliardi
Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre		
1996, n. 642	»	1.000 miliardi
Atto Camera n. 6559	»	750 miliardi
Articolo 4 del disegno di legge per l'anno 2000	»	750 miliardi
Articolo 4 del disegno di legge per l'anno 2001	»	362,2 miliardi
Totale a saldo	L.	3.350 miliardi

Tabella (Allegata alla relazione tecnica)

Quadro riassuntivo del citato decreto-legge n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993

457.817.611.476	(A)
- 37.733.700.909	(E)
- 24.047.937.628	(R)
396.035.972.939	
+ 20.237.036.106	(N)
416.273.009.045	(A2)

- (A) Importo complessivo delle garanzie di cui all'elenco n. 1 del D.M. 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996.
- (E) Garanzie eliminate per intervenuto pagamento da parte della regione Veneto, dei soci o nel corso della procedura fallimentare.
- (R) Somma algebrica delle rettifiche disposte dalle procedure sugli stati del passivo, giuste comunicazioni presentate all'Amministrazione.
- (N) Nuovi crediti inseriti a seguito di sentenze passate in giudicato, ordinanze di sospensione e decisioni amministrative.
- (A2) Importo complessivo delle garanzie ammissibili alla data odierna.
- N:B. Sono ancora presenti presso i TAR e il Consiglio di Stato ricorsi che non rientrano nella lettera «N» e inoltre cause civili promosse da soci garanti avverso atti di esecuzione dei creditori. L'occorrenza finanziaria è stimata in 14-15 miliardi in caso di probabili pronunce favorevoli ai ricorrenti.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il provvedimento intende utilizzare gli accantonamenti di fondo speciale della legge finanziaria 2000 per le seguenti finalità:

Articolo 1. – Rifinanziamento del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti a favore dell'economia, in ordine all'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole successivamente dichiarate insolventi.

Articolo 2. – Attribuzione di risorse a favore del cofinanziamento di azioni e di programmi previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Articolo 3. – Regolazione della posizione debitoria dello Stato emersa nei confronti delle regioni, per l'attuazione di interventi nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, sia per quanto attiene ai crediti maturati sino al 1992 sia a quelli relativi al periodo 1992-1999.

Articolo 4. – Completamento del rimborso all'AIMA delle somme trattenute dall'Unione europea a causa della ritardata applicazione in Italia del regime delle quote latte.

Aspetti tecnico-normativi. Il disegno di legge, con riferimento alla sua compatibilità con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e risulta coerente con i trasferimenti operati a favore delle regioni.

Valutazione dell'impatto amministrativo. L'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di competenze incardinate negli Uffici dell'Amministrazione, già attrezzati per il loro svolgimento.

Non si richiedono oneri organizzativi ulteriori.

Drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative, e la sua impostazione si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

* * *

Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte incidenti l'oggetto della legge.

Non risultano specifici disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1. comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

- *ciale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
- 3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
- 4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

Art. 2.

(Integrazione del finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

- 1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinati al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge medesima. Per la predisposizione e la definizione degli atti e dei documenti di indirizzo e di intervento previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 499 del 1999, il Ministro delle politiche agricole e forestali può avvalersi di organi consultivi del Ministero, dal medesimo individuati.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

- 1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
- 2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle Regioni per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
- 3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.
- 4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione

economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.

- 5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.
- 6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
- 7. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. A saldo degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio

e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.